



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI”

Presentata dai Consiglieri regionali:

Authe Gm

COGNOME Nome (1° firmatario) ANGELERI

Authe Gm

Carossa (CAROSSA)

Marinelli (MARINELLI)

De Magistris (DE MAGISTRIS)

Accardo Polinori (ACCARDO POLINORI)

Torino,

Nave (NAVE)

Gregorio (GREGORIO)

Relazione

La presente proposta di Legge "Norma in materia di discipline bio-naturali" si propone di andare a colmare un vuoto normativo necessario a creare un percorso di prevenzione della salute dei cittadini piemontesi e ad adiuvandum tutelare gli operatori del settore delle discipline bio-naturali la cui opera può essere certificata, anche se non riconosciuta, attraverso la creazione di una garanzia legislativa cui fare riferimento per attingere a reali professionalità che forniscano un corretto esercizio di tali pratiche. La presente proposta di legge individua, altresì, le attività denominate discipline bio-naturali e del benessere indicando la necessità di creare un database informatico, gestito dall'Assessorato competente in materia di sanità, accessibile agli utenti ove inserire su richiesta degli interessati e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, gli estremi degli operatori in possesso dei requisiti individuati. Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psico fisico della persona. In Italia e anche nella nostra regione, sono sempre più diffuse le discipline bio naturali dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psico-fisico ed emozionale della persona. E sono in altrettanta crescita esponenziale gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali trovano giovamento e miglioramento della qualità della vita. Per cui una applicazione di queste discipline che trascuri la preparazione dell'operatore, la predisposizione di un idoneo ambiente dal punto di vista igienico sanitario, e un'adeguata informazione agli utenti che vi si sottopongono, implica rischi diretti e indiretti per la salute.

Il percorso ritenuto più idoneo per raggiungere i fini esposti è stato quello di definire il concetto di discipline bio-naturali e del benessere, quindi di definire il percorso formativo necessario ad attestare la reale appartenenza dell'operatore a tali concetti, valorizzando la qualità dell'esercizio a cui il pubblico si vuole rivolgere.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato, *"la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale"*. Proprio in questo contesto si inserisce il presente

progetto di legge andando a normare un fenomeno che attiene al miglioramento della salute in costante e importante crescita negli ultimi anni sul territorio della nostra regione.

La creazione del data base informatico presso l'Assessorato funge da vademecum che favorisca i fruitori delle discipline bio-naturali e del benessere, a loro esclusivo vantaggio, non generando ricadute di riconoscimento nei confronti degli operatori quali professionisti, come invece avrebbe mosso la creazione di uno specifico Albo la cui nascita è funzione propria dello Stato.

In sintesi il presente progetto di legge si propone di addivenire al compito di monitoraggio rispetto alle applicazioni della tutela della salute, grazie agli strumenti descritti i quali rimarranno in capo all'Assessorato alla Sanità e nel rispetto delle normative regionali e nazionali di riferimento. Uno strumento moderno e agile che potrà fornire agli utenti un accesso veloce per verificare direttamente sul sito dell'Assessorato gli esercizi che sono iscritti o riconoscere attraverso l'affissione dell'attestato di regolarità delle condizioni igienico sanitarie, la professionalità dell'esercizio a cui ci si rivolge. A tutto vantaggio della salute pubblica e della qualità del servizio offerto.

- unità previsionale di base (UPB) DB20011

denominazione Sanita' Promozione salute ed interventi di preven individuale e collettiva Titolo 1:
spese correnti

stanziamento	COMPETENZA	2011 50.000,00	CASSA	2011 50.000,00
titolo della spesa (I, II, III, IV)**		I		
denominazione della nuova spesa		spesa per la promozione di campagna informativa sulle discipline bionaturali		

* **TITOLO I:** entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.
TITOLO II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
TITOLO III: entrate extratributarie;
TITOLO IV: entrate derivate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
TITOLO V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.
TITOLO VI: entrate per contabilità speciali

** **TITOLO I:** spese correnti
TITOLO II: spese di investimenti
TITOLO III: spese per rimborso di mutui e prestiti
TITOLO IV: spese per partite di giro

RIFERIMENTI AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2012-2013

1) ENTRATA

unità previsionale di base (UPB) (Risorse finanziarie Ragioneria)

titolo della entrata (I,II,III,IV,V,VI) *

collegamento alla spesa SI NO se si, a quale UPB

CAPITOLO di spesa

2) SPESA

- unità previsionale di base (UPB) DB15001

denominazione Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB15 Titolo 1:
spese correnti

stanziamento	COMPETENZA	2012 150.000,00	2013 150.000,00
titolo della spesa (I, II, III, IV) **		I	

denominazione della nuova spesa erogazioni per la formazione di corsi per il riconoscimento degli operatori bio-naturali e del benessere

destinatari della spesa istituti di formazione pubblici e privati accreditati per la formazione

- unità previsionale di base (UPB) DB20011

denominazione Sanita' Promozione salute ed interventi di preven individuale e collettiva Titolo 1:
spese correnti

stanziamento	COMPETENZA	2012 50.000,00	CASSA	2013 50.000,00
--------------	------------	-------------------	-------	-------------------

titolo della spesa (I, II, III, IV)** I

denominazione della nuova spesa spesa per la promozione di campagna informativa sulle discipline bionaturali

COPERTURA FINANZIARIA

1) **RIFERIMENTI GIURIDICI** art. 4 comma 1, lett. a), b), c)

2) ANNO 2011

				COMPETENZA 2011
tipo di copertura:	a) UPB spesa corrente	DB 15001	importo	150.000,00
	b) UPB spesa corrente	DB 20011	importo	50.000,00

tipologia di fondo	a) fondo speciale	_____
	b) fondo di riserva	_____
	c) altro	UPB di materia

3) BIENNIO 2012-2013

		competenza 2012	competenza 2013
tipo di copertura:	a) UPB spesa corrente	DB _____	importo _____
	b) UPB spesa in c/capit.	DB _____	importo _____

X c) rinvio a legge finanziaria nei casi previsti dalla legge 7/2001 (art. 30 l.r. 2/2003)

ANALISI ECONOMICA

1) COSTI DIRETTI E INDIRETTI DELLA PDL

2) IN CASO DI ORGANISMI REGIONALI, SOCIETA' PARTECIPATE, ENTI STRUMENTALI NUOVI:

- ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- RAPPORTI CON L'ENTE REGIONE (tipologia finanziamenti, controlli sulla spesa ecc.)
- ANALISI DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO
- EFFETTI FINANZIARI SULL'ENTE REGIONE

3) ALTRI ELEMENTI

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Norme in materia di discipline bio-naturali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, allo scopo di offrire ai cittadini che intendono accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere la garanzia di un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua le attività denominate discipline bio-naturali e del benessere.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per discipline bio-naturali e del benessere: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere psico-fisico-emozionale della persona. Esse:
 - 1) non sono riconducibili ad attività di diagnosi, prognosi, cura e riabilitazione fisica o psichica;
 - 2) non comportano la prescrizione di terapie né la somministrazione di farmaci in relazione a patologie riconosciute come tali dalle discipline mediche;
 - 3) non interferiscono nel rapporto medico-paziente.,
- b) per operatore in discipline bio-naturali e del benessere: la figura che, in possesso di adeguata formazione, esercita, nel rispetto dei principi e dei limiti di cui alla presente legge, le attività di cui al presente articolo.

2. Le discipline bio-naturali e del benessere, nella loro diversità ed eterogeneità, promuovono il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:

- a) l'analisi di carattere biotipico, morfopsicologico, iridologico, bio-energetico, riflessologico e kinesiologico;
- b) l'alimentazione naturale, eumetabolica e ortomolecolare;
- c) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento, la respirazione, la riflesso-stimolazione;
- d) l'utilizzo di rimedi erboristici e fitonutrizionali, di integratori alimentari e di rimedi floreali;
- e) la cromoterapia e la cromopuntura;
- f) l'igienismo;
- g) l'analisi degli squilibri alimentari.

3. Le discipline bio-naturali e del benessere operano nei seguenti ambiti e con i seguenti limiti:

- a) educativo: educano a conoscere e gestire il proprio equilibrio psico-fisico-emozionale, suggeriscono stili di vita salubri, indicano come ottimizzare le risorse personali;
 - b) preventivo: suggeriscono come evitare condotte e ambienti inadeguati o patogeni, come stimolare le proprie risorse vitali e come impostare le abitudini alimentari;
- assistenziale: suggeriscono stili di vita adeguati al perseguimento e mantenimento del benessere.

Art. 3
(Percorsi formativi)¹

1. Per esercitare le discipline bio-naturali e del benessere occorre essere in possesso di un attestato di frequenza e superamento della prova di un esame finale, conseguito presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine dei percorsi formativi definiti dal regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

Art. 4
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione:

- a) stabilisce i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione;
- b) determina i criteri per l'accreditamento agli istituti di formazione pubblici o privati degli operatori;
- c) promuove, nell'ambito dell'attività di promozione di tutela della salute, una specifica campagna informativa sulle discipline bio-naturali.
- d) svolge funzioni di monitoraggio sull'attività di cui all'articolo 2 al fine di valutare l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica delle discipline bio-naturali e del benessere.

Art. 5
(Regolamento di attuazione)²

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, adotta, entro centottantatriggi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare, contiene:

- a) la definizione dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo nonché della composizione della commissione di esame;
- b) i criteri per la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali successivi alla definizione di cui al punto a)**
- c) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici o privati che intendono essere riconosciuti dalla Regione;
- d) i criteri per il riconoscimento degli operatori delle discipline del benessere e bio-naturali che hanno conseguito il diploma in altre regioni o all'estero nonché per il riconoscimento degli operatori che sono già in possesso di adeguate esperienze per svolgere le attività di cui all'articolo 2;
- e) i requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali in cui sono esercitate le discipline del benessere e bio-naturali;
- f) gli adempimenti amministrativi per l'apertura e l'esercizio dell'attività;
- g) i criteri per esercitare temporaneamente o organizzare le attività di cui all'articolo 2 svolte da altri soggetti nel contesto di manifestazioni pubbliche;
- h) i criteri per l'istituzione di un data base informatico³ gestito dall'Assessorato competente in materia di sanità, accessibile agli utenti ove sono inseriti, su richiesta degli interessati e nel rispetto

¹ Sono stati accorpati i contenuti degli artt. 3 e 6 della pdl originaria.

Riguardo all'art. 3 si evidenzia che non sono stati elencati i requisiti soggettivi di cui al comma 1, punto a), le materie di studio di cui al comma 1, punto b) e i riferimenti ai requisiti dei locali di cui ai commi 2 e 3 in quanto sarà il regolamento della Giunta regionale a definire i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali, i percorsi formativi e i requisiti dei locali in cui viene svolta l'attività.

² Poiché la pdl originaria non prevede l'istituzione di un Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali con finalità di consulenza per la Giunta regionale, le disposizioni che attengono l'attuazione della legge sono demandate al regolamento della Giunta regionale.

dei principi in materia di protezione dei dati personali, i nominativi degli operatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché il percorso formativo.

Art. 6
(Vigilanza e controllo)

1. La funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle previsioni legislative è affidata ai servizi delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti dall'articolo 3 e che già esercitano l'attività di operatori di discipline bio naturali e del benessere, possono proseguire l'esercizio dell'attività previa iscrizione al data base di cui all'articolo 5, comma 2, lettera h).

Art. 8
(Norma finanziaria)

Per il dettaglio si rimanda alla relazione tecnico finanziaria.

³ Si richiama quanto specificato nella sentenza 93/2008 della Corte costituzionale con riguardo agli elenchi regionali. La Consulta ha individuato *“quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale veniva a regolamentare”*. Ha inoltre affermato che *“l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale»* (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005), *anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell'esercizio della attività da esso contemplata”*.